

STATUTO ACQUE POTABILI S.P.A.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO
Articolo 1 La società è denominata Acque Potabili S.p.A.. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.
Articolo 2 La Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere contrarre leasing immobiliari e mobiliari. La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.
Articolo 3 La Società ha sede nel Comune di Torino. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.
Articolo 4 La durata della Società è stabilita fino al 31- dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.
Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 7.633.096,00 (settemilioneisessantatremilanovantasei virgola zero zero) diviso in numero 7.633.096 (settemilioneisessantatremilanovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

La alienazione o comunque il trasferimento, in qualsiasi modo effettuato, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto inter vivos, delle azioni e di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue.

Per "Trasferimento" si intende non solo la vendita, bensì anche qualsiasi altro atto di disposizione di qualsiasi natura, inclusa la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, il trasferimento fiduciario e la modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, ovvero negozi di prestito di titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, diretto o indiretto, a titolo oneroso e/o gratuito, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla, o comunque connesso alla, titolarità delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società. Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo al trasferimento della piena proprietà delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società e dei relativi diritti, bensì anche al trasferimento della nuda proprietà e di qualsivoglia altro diritto reale di godimento, esclusi i diritti reali di garanzia purché non comportino il trasferimento del diritto di voto. Ciascun socio potrà liberamente trasferire le azioni a società controllanti, società controllate o società controllate dalla medesima controllante del socio, a condizione che l'alienante si sia preventivamente impegnato a riacquistare dall'acquirente, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferirle, le azioni trasferite, prima che cessi il rapporto di controllo tra l'alienante e l'acquirente.

a) L'alienante deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con raccomandata postale A/R, il numero di azioni che intende alienare, il potenziale acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali della alienazione (l'alienante si impegna a fornire, senza violare alcun obbligo di riservatezza, copia dei documenti inerenti il trasferimento delle azioni che verranno ragionevolmente richiesti dai soci, impegnandosi, ove sussistano obblighi di riservatezza, in tale ultimo caso a fornire ogni informazione utile nel limite di tali obblighi di riservatezza).

b) A pena di decadenza, la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero numero delle azioni offerte (ivi incluse quindi eventuali azioni per le quali altri soci siano decaduti dall'esercizio del diritto di prelazione) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite raccomandata postale A/R inviata al socio alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione e depositando a garanzia presso la Società l'intero corrispettivo. Se più soci esercitano la prelazione di cui al presente articolo 6, il loro diritto di prelazione si fraziona proporzionalmente alle rispettive azioni già possedute.

c) Nell'ipotesi di Trasferimento a titolo gratuito e/o il cui corrispettivo non consista in denaro il socio alienante dovrà indicare il corrispettivo al quale gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6.

In tal caso, qualora uno o più soci ritengano di non accettare il corrispettivo indicato dal socio alienante, dovranno darne comunicazione al socio alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite raccomandata postale A/R (la "Lettera di Disaccordo").

In tal caso, il prezzo per l'acquisto delle azioni (e di strumenti che diano titolo ad azioni della Società) da parte dei soci che intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6 (il "Valore Equo di Mercato") sarà determinato da una primaria banca d'affari

internazionale indipendente, designata congiuntamente dal socio alienante e dai soci che abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio alienante e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lettera di Disaccordo. In mancanza di accordo sulla nomina della banca d'affari, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su istanza di uno qualsiasi dei predetti soci, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del mancato accordo tra i soci.

La banca d'affari indipendente determinerà il Valore Equo di Mercato nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina. Tra le condizioni dell'incarico sarà inserita la richiesta che la banca d'affari metta a disposizione di ciascun socio, previo ragionevole preavviso, i propri documenti di lavoro, per l'esame e/o la copia degli stessi. La determinazione del Valore Equo di Mercato eseguita dalla banca d'affari sarà definitiva e vincolante per tutti i soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo 6. I costi della banca d'affari saranno sostenuti dai soci che non hanno accettato il prezzo proposto e dal socio alienante, in parti uguali.

I soci, anche coloro i quali non abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, potranno quindi esercitare il diritto di prelazione ai sensi della precedente lettera -b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione del Valore Equo di Mercato.

d) Decaduto il diritto di prelazione, il socio può procedere al Trasferimento, alle condizioni comunicate ai Soci, non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi, trascorso il quale termine dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo 6.

e) Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni in violazione della presente clausola di prelazione, la relativa compravendita sarà inefficace, sia nei confronti della Società sia nei confronti dei soci, con diritto dei medesimi al riscatto.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito nei limiti massimi previsti dalla legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse della Società o lo richiedano i Soci nei termini previsti dalla legge.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato con le modalità previste dalla legge almeno ~~quindici (15)~~ (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "La Stampa". In mancanza di dette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, fermo il diritto di ciascun partecipante di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto, entro il termine di 2 (due) (2) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. Le azioni non possono essere ~~ritirate~~-cedute prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio o videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente.

~~Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria della Società.~~

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale ivi rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria in seconda e successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e delibera con il voto favorevole del 75% del capitale ivi rappresentato. Non si applica la suddetta maggioranza qualificata per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, ad eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di tre membri.

Salvo deroga approvata dall'assemblea con il voto favorevole di più del 75% del capitale, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro ~~quindici~~ 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che

concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di una percentuale pari o superiore al 30% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. ~~La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.~~ Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

In ciascuna lista dovranno essere indicati tre candidati; le liste contenenti un numero di candidati diverso saranno ritenute inammissibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di ~~quindici~~ 10 (dieci) giorni sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura, ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica, e sempre per ciascun candidato, il curriculum professionale.

Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Si precisa che qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti tutti i tre amministratori candidati in tale lista.

Per l'elezione degli amministratori si procederà dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista successivamente per uno, per due e per tre. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio. Qualora ciò non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386 ~~—~~ 1° comma, del Codice Civile. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'Assemblea al momento della elezione, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di revoca e cessazione, gli amministratori non avranno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, anche in assenza di giusta causa di revoca; incluso il caso di cessazione dell'organo amministrativo in caso di operazioni straordinarie.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla ~~società~~Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;

la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;

- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;

- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;

- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

L'assemblea dei soci e, solo se questa non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Presidente sono attribuiti dal presente statuto i seguenti poteri:

- la rappresentanza legale della Società;

- la presidenza dell'Assemblea;

- la convocazione e presidenza del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;

- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

- esercita per la Società le attività di direzione e coordinamento della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A, ivi incluse le decisioni da assumersi nelle assemblee dei soci di SAV.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 2° comma dell'art. 20 che richiede il necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delega ad un Amministratore Delegato:

- l'attuazione del Piano Industriale della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A.);

- la gestione tecnica ed operativa delle concessioni (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A) e i connessi atti di gestione e di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) aventi un valore aggregato annuo per singola controparte non superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila); il predetto limite di valore aggregato non troverà applicazione relativamente all'attuazione di quegli atti di gestione e/o di disposizione già espressamente indicati nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono competenze indelegabili del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle previste per legge, quelle di seguito elencate:

I. Attribuzione, revoca e/o modifica delle deleghe all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

II. deliberazioni inerenti operazioni e principali termini e condizioni dei contratti da perfezionarsi tra la Società e parti correlate della stessa; modifiche ai principali termini e condizioni di detti contatti e/o operazioni;

III. deliberazioni relative alla conclusione di contratti per assunzione o concessione di finanziamenti per importi superiori ad 500.000,00 (cinquecentomila), nonché tutti i contratti di natura finanziaria con durata superiore a 18 mesi od altre operazioni finanziarie (ivi incluse il rilascio di garanzie reali su beni o partecipazioni della Società) di qualsivoglia valore;

IV. approvazione dei Piani Industriali da redigersi alla luce delle seguenti Linee Strategiche relative: (i) alla riorganizzazione del personale della Società e delle sue controllate e adozione di eventuali piani di incentivi all'esodo e/o di internalizzazione dei services; (ii) alla negoziazione, modifica, revisione dei contratti di service con le parti correlate; (iii) al conferimento od altro trasferimento, comunque realizzato, cui consegua l'effetto di far assumere la qualità di concessionario ad Acquedotto di Savona S.p.A. delle concessioni di Camogli, Coreglia, Rapallo, Zoagli relative all'ATO Genovese, di Cairo Montenotte (SV), Bolano (SP), comprensive del relativo personale diretto ed indiretto; (iv) alla dismissione e/o restituzione e/o recesso e/o trasferimento (in qualunque modo effettuato) delle concessioni situate nel territorio della Regione Calabria, nella Regione Lazio ed Adria nonché di ulteriori concessioni nella titolarità della società identificate congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato; (v) alla messa in liquidazione di società controllate dalla Società diverse da Acquedotto di Savona S.p.A.; (vi) al trasferimento del ramo di azienda relativo alla gestione nell'ATO 3 TO al gestore d'ambito;

V. approvazione del piano di riorganizzazione societaria della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A. ai sensi delle Linee Strategiche;

VI. approvazione ed attuazione del Piano Industriale, contenente il piano delle dimissioni di cui al punto (IV) sopra;

VII. deliberazioni inerenti acquisizioni, dimissioni, restituzioni e/o modifiche ai rapporti concessori di cui la Società è o intenda divenire titolare;

VIII. deliberazioni relative ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo aumenti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni emissione di prestiti obbligazionari semplici o convertibili, finanziamenti soci) relative alla Società ed alle sue controllate;

IX. svalutazione di attività (immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie, crediti, ecc.) detenute direttamente o indirettamente dalla Società;

X. stipulazione, modificazione, rinnovo o scioglimento e risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi di importo eccedente la soglia massima annua prevista nelle deleghe all'Amministratore Delegato di cui sopra, al presente articolo 18;

XI. gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) delle azioni giudiziali/contenziosi passivi ed attivi iniziati o da iniziare riguardanti Società ed alle sue controllate eccedenti la soglia di 200.000,00 euro e/o decisioni relative alla gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) dei contenziosi rilevanti già attualmente in essere, alla data di adozione del presente Statuto, da parte di Società ed alle sue controllate se superiori ad 1.000.000,00 euro;

XII. voto nell'assemblea dei soci delle società o enti controllati o comunque partecipati dalla Società, fermo il merito delle decisioni da esprimere nelle assemblee soci della controllata Acquedotto di Savona S.p.A. che spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto previsto sopra nel presente articolo 18;

XIII. cessione, trasferimento e atti dispositivi di qualsiasi natura di, e/o costituzione di diritti a favore di terzi, di qualsiasi natura su, partecipazioni detenute nelle controllate e nelle società partecipate della Società;

XIV. deliberazione attinenti allo scioglimento anticipato della Società, la messa in liquidazione, l'ammissione a procedure concorsuali, i concordati, i piani di ristrutturazione del debito relativamente alla Società ed alle sue controllate.

Articolo 19

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano di età.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione nonché le ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di tutti gli amministratori in carica.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali, fermo restando che in caso di svalutazione di beni e/o attività e/o crediti della Società e per quanto attiene alla corretta rappresentazione di operazioni con parti correlate, sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'approvazione delle deliberazioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione elencate all'art. 17 e all'art. 18 comma 3 del presente Statuto, fermo restando che in tutti questi casi sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, fermo restando che in questo caso sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le deliberazioni aventi oggetti diversi da quelli indicati al precedente comma sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due amministratori.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel Decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquadottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante il numero progressivo compresi i sindaci supplenti.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale. La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno ~~15-10-~~(dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine, dalle liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1, considerando distintamente ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e

siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da queste.

Per la nomina dei sindaci, che per qualsiasi ragione non siano nominati in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

RAPPRESENTANZA

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.